



7 marzo 2012

STATUTI del PAN EUROPEAN CLUB TICINO :

Articoli

1. DENOMINAZIONE:

1.1 Sotto la denominazione PAN EUROPEAN CLUB TICINO (in seguito anche denominato CLUB), è costituita un'associazione di motociclisti secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, e dai seguenti statuti.

1.2 L'associazione non si pone un fine politico, religioso o lucrativo.

2. SCOPI

2.1 Il PAN EUROPEAN CLUB TICINO ha lo scopo di:

Raggruppare gli amanti dello sport motociclistico di detta marca.

Indire ritrovi e scambi di idee.

Favorire la disciplina sulle strade e il rispetto della natura.

Partecipare ad uscite comuni e/o a qualche manifestazione designata dal CLUB.

Creare legami di amicizia e di camerateria.

3. SEDE

La sede del CLUB é stabilita o modificata dall'Assemblea Generale.

4. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

4.1 L' Assemblea Generale (AG).

4.2 Il Comitato composto da 4 a 7 soci .

4.3 I revisori composti da 1 o 2 soci.

5. SOCI

5.1 Sono considerati soci coloro che sono in regola con il pagamento della tassa sociale annuale e saranno ammessi provvisoriamente dal comitato. La conferma definitiva seguirà tramite l' AG. Hanno comunque diritto di voto solo i soci attivi. I soci sono suddivisi in 2 categorie:

6. SOCI ATTIVI

6.1 Viene considerato Socio Attivo colui/colei che è in regola con il pagamento della tassa sociale annuale. 1 quota sociale = 1 socio = 1 voto (il voto può essere trasferito da un socio ad un suo familiare o amico ma non può essere esercitato in doppio).

6.2 Ogni singolo socio attivo riceverà all'inizio dell'anno il resoconto delle attività svolte e il Conto Annuale del CLUB (1° gennaio – 31 dicembre) dell'anno precedente (v. art.12.10).

7. SOCI ONORARI

7.1 Un socio che abbia reso particolari servizi allo sport della motocicletta, o al PAN EUROPEAN CLUB TICINO, può essere nominato socio onorario dall' AG.

8. SOSTENITORI

8.1 Dopo versamento di un importo a fondo perso chiunque può entrare a far parte del PAN EUROPEAN CLUB TICINO quale sostenitore.

9. RESPONSABILITA'

- 9.1 L'associazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dai loro affiliati.
- 9.2 La responsabilità personale dei soci, nei confronti del CLUB, è esclusa.

10. USCITE

- 10.1 Alle uscite ufficiali partecipano di regola esclusivamente i soci iscritti.
- 10.2 Durante le uscite organizzate si accettano altri simpatizzanti a discrezione dei soci.

11. QUOTA SOCIALE ANNUALE

- 11.1 La quota sociale minima annua è fissata a CHF 50.- per socio.

12. COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEL COMITATO

- 12.1 Il comitato è composto da:

Presidente
Vice-Presidente
Segretario
Cassiere
Ev. Membri di Comitato.

- 12.2 La durata del mandato è di un anno (12 mesi).
- 12.3 È ammessa la rielezione.
- 12.4 Il Presidente del Comitato presiede le Assemblee generali, le riunioni del Comitato e rappresenta ufficialmente il PAN EUROPEAN CLUB TICINO in tutti i suoi rapporti esterni.
- 12.5 Il Presidente con il Vice-Presidente o il Segretario, firma tutti gli scritti del CLUB.
- 12.6 Il Presidente convoca tramite lettera o mail l'Assemblea Generale ordinaria annuale e le riunioni del Comitato.
- 12.7 Il Presidente vista le fatture ed esercita la sorveglianza generale sull'amministrazione e il buon funzionamento del CLUB.

- 12.8 La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve essere notificata ai Soci almeno 7 giorni prima della data in cui avranno luogo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

- 12.9 L'Assemblea Generale (AG) può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 1/5 dei soci attivi del CLUB.

- 12.10 Copia del verbale dell'Assemblea generale ordinaria con relativo resoconto sull'andamento del CLUB, deve essere in possesso dei Soci attivi del CLUB al più tardi entro un mese dalla conclusione della Assemblea.

- 12.11 Il Vice-Presidente supplisce il Presidente assente o impegnato.

- 12.12 Il Segretario è incaricato della corrispondenza e delle prassi necessarie al CLUB; si occupa del verbale delle assemblee e delle riunioni.

- 12.13 Il Cassiere assume l'amministrazione della cassa e della contabilità, della quale ne è responsabile. In caso di sua assenza, un altro membro designato dal Comitato ne fa le veci.

- 12.14 Il Comitato si riunisce tutte le volte che gli interessi del PAN EUROPEAN CLUB TICINO lo richiedono, o viene convocato (v. art. 12.6).

13. REVISORI DEI CONTI

- 13.1 L'Assemblea Generale designa tra i soci il/i revisore/i dei conti per la durata di un anno; egli non può essere membro del Comitato, ed è rieleggibile.

14. L'ASSEMBLEA GENERALE (AG)

- 14.1 L'AG è composta da tutti i Soci (v. art. 5, 6 e 7), e hanno il diritto di fare proposte e osservazioni.

- 14.2 I soci, con il loro diritto di voto, sono il potere supremo dell'Associazione e possono:

decidere eventuali espulsioni,

eleggere il Comitato, designare il Presidente ed il/i Revisore/i.

designare i candidati per Commissioni o cariche speciali,

approvare i Conti Annuali ed il rapporto del Comitato,

decidere l'adesione a organizzazioni nazionali o internazionali

- 14.3 Ogni dimissione deve pervenire per iscritto al Comitato.

- 14.4 Al socio che non provvede al pagamento della tassa annuale entro la data richiesta dal Comitato, sarà inviato un richiamo di pagamento da regolare entro i successivi 30 giorni. Trascorso infruttuoso anche il secondo termine, il Socio sarà automaticamente considerato dimissionario.
- 14.5 Su proposta del Comitato del PAN EUROPEAN CLUB TICINO, può essere espulso un socio che con il suo comportamento discredita il CLUB stesso, non si attiene alle più elementari regole di comportamento o non si attiene ai presenti statuti.
- 14.6 L'espulsione definitiva e decisa dall' AG è inappellabile.

15. SCIoglimento

- 15.1 Lo scioglimento potrà essere deciso con il voto di 2/3 dei soci attivi del CLUB presenti. In questo caso l' AG fisserà a quale Ente/i, Associazione/i motociclistica/che o Opera/e di Bene dovrà essere versato l'eventuale attivo del patrimonio.

16. DISPOSIZIONI FINALI

- 16.1 Tutte le domande di revisione parziale del presente Statuto devono essere inoltrate al Comitato per iscritto un mese prima dell'assemblea generale ordinaria.
- 16.2 Il nuovo testo statutario e/o modifica deve essere inserito nella domanda.
- 16.3 Tutte le revisioni e/o modifiche avranno effetto dopo l'approvazione dell' AG.

17. APPROVAZIONE

- 17.1 Il presente statuto è valido con effetto immediato a partire dal 24. luglio 1998. Approvato definitivamente dall'assemblea generale ordinaria.
- 17.2 Alcuni articoli e paragrafi sono stati adattati o modificati ed accettati dalle assemblee generali del 17 febbraio 2001, 13 marzo 2004 e del 7 marzo 2012.